



COMUNE DI VAL LIONE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE

“POLIZIA MORTUARIA”

Approvato con deliberazione consiliare n° 55 di reg. del 17/12/2020

Il Sindaco
Fipponi Maurizio

Il Segretario Comunale
Di Como Roberta

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	1
CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI	pag.	2
CAPO III – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	pag.	3
CAPO IV – PERMESSI DI SEPPELLIMENTO	pag.	4
CAPO V – FERETRI	pag.	5
CAPO VI – TRASPORTI FUNEBRI	pag.	6
CAPO VII – CIMITERI	pag.	8
CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI	pag.	10
CAPO IX – INUMAZIONI E TUMULAZIONI	pag.	12
CAPO X – CREMAZIONI	pag.	13
CAPO XI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag.	15
CAPO XII – SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI	pag.	17
CAPO XIII – LOCULI	pag.	18
CAPO XIV – CELLETTE OSSARIO	pag.	19
CAPO XV – CONCESSIONI CIMITERIALI	pag.	20
CAPO XVI – DISPOSIZIONI FINALI	pag.	24

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione ed uso dei cadaveri e parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione e gestione dei cimiteri e dei locali annessi, alla concessione di sepolture private, nonché alla tenuta e pulizia dei cimiteri, ed in genere a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza comunale sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale, per il tramite degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, dei privati concessionari di servizi speciali, sentito ove previsto il responsabile del servizio igiene e sanità pubblica o altro medico suo delegato.

ART. 3 RESPONSABILITA'

Il Comune, mentre ha cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, furti o danni alle cose, non assume responsabilità alcuna per atti commessi all'interno dello stesso da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego improprio dei mezzi posti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile, salvo il caso che l'illecito non sia penalmente rilevante.

ART. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico:

- il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990;
- una copia del presente regolamento;
- una copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- una copia del provvedimento del Sindaco relativamente all'orario di apertura e di chiusura del cimitero;

CAPO II
DICHIARAZIONE DI MORTE,
DENUNCIA ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5
DICHIARAZIONE DI MORTE

Di ogni decesso che avviene sul territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata entro 24 ore dal verificarsi del decesso. Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore, o chi per esso, devono trasmettere l'atto di morte all'ufficiale di stata civile entro 24 ore.

ART. 6
ACCERTAMENTO DELLA MORTE

L'accertamento della morte è effettuata dai soggetti indicati e con le modalità previste nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990.

ART. 7
RINVENIMENTO OSSA, RESTI MORTALI, PARTI DI CADAVERE

Nel caso di rinvenimento all'interno del territorio comunale di parti di cadavere, resti mortali od ossa umane, chiunque ne faccia la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'U.L.S.S. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'U.L.S.S. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questi rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 8 PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Il termine di cui al comma precedente non deve essere osservato nei casi di decapitazione o di maciullamento ed in quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con le modalità indicate all'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve altre disposizioni di legge.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità o nei casi di iniziata putrefazione, o quando altre speciali ragioni lo richiedano, il Sindaco, su proposta del responsabile del servizio igiene e sanità pubblica, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dalla vigente normativa di legge.

ART. 9 CAUTELE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza, anche con l'impiego, all'occorrenza, di idonei strumenti

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, sono adottate le speciali misure cautelative prescritte dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'A.U.L.S.S.

ART. 10 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Il Comune deve disporre di un locale per ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il previsto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Tale deposito può essere istituito dal Comune anche presso ospedali, istituti sanitari o in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il trasporto al locale di osservazione deve essere fatto in conformità a quanto disposto dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia.

ART. 11 OBITORI

Il Comune deve dotarsi di un locale dove assolvere le funzioni obitoriali.

Per funzioni obitoriali devono intendersi:

- il mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- il deposito, per un periodo indefinito, di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- il deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

L'obitorio può essere istituito anche presso ospedali od altri enti sanitari, ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO IV PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

ART. 12 RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Il permesso di seppellimento è l'autorizzazione amministrativa alla sepoltura del cadavere. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, da darsi previo accertamento che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e polizia mortuaria.

La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/90, per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

Per la sepoltura di prodotti abortivi e feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'U.L.S.S.

Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ART. 13 CONSEGNA PERMESSI AL CUSTODE

I permessi di seppellimento devono essere consegnati, dall'incaricato del trasporto, al custode del cimitero e da questi conservati.

ART. 14 PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 15 AUTOPSIA E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

Le autopsie ed i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma delle vigenti disposizioni legislative e devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio della professione, sotto il controllo del responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell'U.L.S.S. competente per territorio.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo all'U.L.S.S. interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO V

FERETRI

ART. 16 DISPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legge.

In ciascun feretro non si può chiudere che una sola salma, salvo si tratti di madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata di esso.

La salma deve essere collocata nel feretro e rivestita con abiti oppure avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'U.L.S.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 17 FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà dello stesso defunto, in qualunque modo espressa.

In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine:

- il coniuge convivente;
- i figli;
- i genitori;
- gli altri parenti in ordine di grado;
- gli eredi istituiti.

Tale ordine vale anche per le esumazioni, le estumulazioni e trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ART. 18 CHIUSURA DEL FERETRO

La chiusura del feretro avviene ad opera di personale incaricato dal Sindaco, solamente dopo l'accertamento che siano state osservate le prescrizioni normative riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 19 CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di durata e di sepoltura, oltre che al trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazioni: il feretro deve essere preferibilmente di legno e comunque non in metallo o in altro materiale non facilmente biodegradabile. La cassa deve, comunque, rispettare le disposizioni di legge vigenti;
- b) per tumulazioni: la salma deve essere rinchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo. Le casse devono rispondere ai requisiti di legge in materia;
- c) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero: si applicano, oltre alle disposizioni di cui alla sopracitata lettera b), le vigenti norme in materia.

I trasporti di salme di persone morte di malattia infettiva vengono effettuati, in ogni caso, secondo le prescrizioni della citata lettera b).

CAPO VI

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 20 TIPI DI TRASPORTO

Il trasporto delle salme al cimitero viene effettuato come segue:

- a) a pagamento a carico della famiglia, quando la stessa richieda servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del Comune, per ogni altro caso;

Il trasporto funebre è effettuato da ditte autorizzate.

I trasporti di cui alla lettera a) del comma 1 sono soggetti al pagamento delle tariffe stabiliti con provvedimento motivato a cura del competente organo comunale.

Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con propri mezzi.

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 21 ORARIO DEI TRASPORTI

Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina l'orario dei trasporti funebri, i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Di norma i servizi di trasporto non vengono effettuati nei giorni di domenica e negli altri giorni festivi, salvo diversa disposizione del Sindaco.

La ditta incaricata darà comunicazione del trasporto funebre almeno 24 ore prima del funerale.

ART. 22 CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

I carri destinati ai trasporti funebri, prima di essere posti in servizio, devono essere riconosciuti idonei dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'U.L.S.S. o da altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organo di vigilanza.

ART. 23 TRASPORTI FUORI COMUNE

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o dal certificato di morte, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura.

L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altri comuni debbono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate le regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al comma 1.

ART. 24 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme all'estero o dall'estero è regolato dalle vigenti norme in materia.

ART. 25
TRASPORTO DI CENERI E RESTI

Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle altre autorità previste dalla legge se il trasporto è da o per l'estero. Negli altri casi, non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco avente le caratteristiche previste dalla legge e recante il nome ed il cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 26
CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dal luogo del decesso o del deposito di osservazione alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dal luogo del decesso o del deposito di osservazione al cimitero qualora non vengano eseguite le funzioni religiose.

Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre sono consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari, purché ciò non causi disagi alla viabilità locale.

In nessun modo il corteo funebre dovrà essere interrotto da altri veicoli o da persone o cose.

CIMITERI

ART. 27 ELENCO DEI CIMITERI

Il Comune, ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

1. Cimitero di Grancona;
2. Cimitero di San Germano dei Berici;
3. Cimitero di Villa del Ferro.

ART. 28 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

L'ufficio tecnico comunale provvede alla stesura delle planimetrie in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio comunale; detta planimetria comprenderà anche le zone di rispetto cimiteriale.

Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, per famiglie o collettività (cappelle private);
- c) campi per la costruzione di sepolture private a terra per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali provenienti da esumazioni;
- f) ossario/cinerario Comune;

La planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni ovvero quando siano creati nuovi cimiteri, siano soppressi quelli vecchi o quando, a quelli esistenti, siano state apportate modifiche od ampliamenti.

Detta copia deve essere trasmessa a tutti gli uffici comunali interessati ed ai custodi dei cimiteri.

ART. 29 COSTRUZIONE DI CIMITERI E AMPLIAMENTO DEGLI STESSI

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti nonché la costruzione di nuovi cimiteri devono essere redatti in conformità alle leggi sanitarie vigenti in materia ed alla specifica normativa tecnica al riguardo.

ART. 30 AMMISSIONE NEI CIMITERI

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta diversa destinazione, vengono accolti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri dei residenti, anche se deceduti fuori del territorio comunale;
- b) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, ai genitori dei quali siano applicabili le condizioni di cui ai punti a) e b) del presente articolo;
- e) i cadaveri delle persone che, non più residenti, abbiano avuto residenza in questo Comune per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni;
- f) i cadaveri delle persone che, nate nel Comune, abbiano avuto residenza nello stesso per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni;

ART. 31 SERVIZIO DI CUSTODIA

Il servizio di custodia nei cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante servizio di convenzione con terzi o con personale di ditta appaltatrice del servizio.

Il responsabile del servizio di custodia è tenuto alla manutenzione dei cimiteri, nonché dei servizi che in esso si svolgono e, in particolare:

- a) per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile;
- b) ritira, dall'incaricato al trasporto del feretro, l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco;
- c) presenza e provvede alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il predetto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa risponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- d) iscrive, nell'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dalla legge, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti ecc. Detto registro deve essere consegnato ogni fine anno all'ufficio di stato civile, il quale provvederà a trasmetterlo all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
- e) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- f) presenza e provvede alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta apposito verbale, di cui consegna copia al Comune;
- g) sorveglia a che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- h) regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
- i) durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia circa l'osservanza delle norme del presente regolamento da parte dei visitatori;
- j) vigila e si accerta che l'installazione di lapidi e di ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
- k) controlla che le tombe private siano in buono stato di manutenzione e segnala ai competenti uffici comunali gli eventuali stati di degrado e di pericolo, ove si verificano, al fine di tutelare l'incolumità pubblica;
- l) dispone e/o provvede alla regolare pulizia dei locali all'interno del cimitero, chiedendo, all'occorrenza, una disinfezione.

Al responsabile del servizio o alla ditta appaltatrice dello stesso è vietato:

- eseguire all'interno dei cimiteri l'attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di servizio che all'esterno di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

ART. 32 SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO

Le operazioni di seppellimento sono assicurate con personale comunale o mediante servizio di convenzione con terzi oppure con personale di ditta appaltatrice del servizio.

Il responsabile del servizio deve, in particolare:

- a) eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni ecc.;
- b) eseguire le tumulazioni in loculi o tombe e provvedere alla chiusura degli stessi con opere in muratura;
- c) indossare, durante le suddette operazioni, i capi di vestiario avuti in dotazione dall'amministrazione comunale e provvedere a disinfettarli;
- d) recarsi, su richiesta del custode o dell'ufficiale di stato civile, sul luogo indicato per le urgenti operazioni mortuarie ordinate dalle autorità;
- e) provvedere alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- f) svolgere tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

Al responsabile del servizio o alla ditta appaltatrice è vietato:

- eseguire all'interno dei cimiteri l'attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di servizio che all'esterno di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 33 ORARI APERTURA CIMITERI

Il Sindaco, con propria ordinanza che va affissa all'ingresso del cimitero, determina l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.

Durante il periodo in cui il cimitero non è aperto al pubblico, i cancelli, di norma, devono essere chiusi a chiave.

In occasione delle festività dei defunti, si dispone che, a partire dal giorno 27 ottobre sino a tutto il 5 novembre, rimanga sospeso qualsiasi lavoro inerente alla costruzione di manufatti, alla posa di lapidi e segni funerari nell'interno dei cimiteri.

ART. 34 DIVIETI

Nel cimitero è vietato:

- a) ogni atto e contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo;
- b) manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, prati, siepi od alberi;
- c) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme di persone estranee;
- d) abbandonare rifiuti all'infuori degli appositi contenitori;
- e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- f) turbare lo svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- g) accompagnare cani od altri animali;
- h) chiedere l'elemosina all'interno e nelle zone limitrofe di pertinenza cimiteriali

ART. 35 DIVIETO DI INGRESSO DI VEICOLI

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei carri funebri, dove possibile e se regolarmente autorizzati.

Per il trasporto dei materiali da costruzione, l'ingresso dei veicoli sarà consentito nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo, sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero, limitatamente al tempo necessario allo scarico e carico del materiale.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi, comunque, esclusivamente negli orari stabiliti previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 36 LAVORI MURARI

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

Le ditte che eseguono lavori all'interno del cimitero sono tenute al rispetto del presente regolamento, nonché delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro che dovranno essere esibite al responsabile del servizio di custodia quando richieste.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode.

Alla fine di lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 37 MATERIALI ORNAMENTALI

E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive e non escano dal perimetro dello spazio appositamente assegnato.

Corone e ghirlande appassite saranno rimosse ed incenerite dal custode. Dovranno pure essere ridimensionati, a cura degli interessati, gli arbusti delle tombe private che abbiano superato l'altezza di un metro.

Il materiale installato senza autorizzazione sarà rimosso d'ufficio ed il contravventore è soggetto alla sanzione prevista dalle norme vigenti.

Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altra cosa posta, tanto sulle fosse che sulle sepolture private, non potranno essere installati, rimossi e modificati senza l'autorizzazione del competente ufficio tecnico.

ART. 38 CONTRAVVENZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non costituisca illecito penalmente rilevante, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del T.U.L.P.S. n. 1265/1934 e successive modificazioni, e degli articoli 32 e 113 della legge n. 689/1981.

CAPO VIII

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 39 CAMPI DI INUMAZIONE

Nei cimiteri devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura nella nuda terra. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, senza interruzione della continuità.

ART. 40 CARATTERISTICHE DELLE FOSSE

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile, con indicazione del numero progressivo nonché l'indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

La lunghezza e la profondità delle fosse per l'inumazione dei cadaveri è stabilita dalla legge.

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I viali di separazione dei campi comuni devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

ART. 41 CARATTERISTICHE DELLE CASSE

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Sulla cassa deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 42 DICITURE COMMEMORATIVE

Sulle sepolture nei campi di inumazione è consentita, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.

Gli stessi devono rispettare quanto contenuto nel disciplinare per le tombe a terra previsto nell'allegato A) al presente regolamento.

ART. 43 TUMULAZIONI

Le salme possono essere, in luogo dell'inumazione, tumulate in loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglia o collettività.

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Le iscrizioni obbligatorie sulla lastra saranno limitate ai dati anagrafici, con un'eventuale dedica di poche parole, e alla fotografia del defunto. E' obbligo del concessionario far apporre le generalità del defunto.

Trattandosi di loculi sarà consentita, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale, l'asportazione per la durata massima di giorni cinque, da parte dei marmisti, delle lastre di chiusura allo scopo di eseguire le iscrizioni autorizzate, a condizione che sia stata preventivamente eseguita la chiusura mediante muratura dei tumuli stessi.

E' consentita, nelle sepolture di cui al comma 1, la collocazione di cassettoni in zinco contenenti i resti mortali di cui all'articolo 36 del D.P.R. n. 265/90 o urne di ceneri di cui agli artt. 80 e 81 del medesimo decreto.

CAPO IX

CREMAZIONI

ART.44 AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso previa acquisizione del certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata del rappresentate legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficio dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

ART.45 REGISTRO PER LA CREMAZIONE

E' istituito il registro per la cremazione.

Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art.602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

ART.46 TARIFE PER LA CREMAZIONE

Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti

cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di Val Liona qualora questo sia il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione.

Per le tariffe riguardanti la cremazione si fa riferimento ai valori disposti con decreto del competente ministero.

Art.47 CONSEGNA E DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) e destinate al cinerario Comune.

A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il

secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle per la conservazione delle urne cinerarie o mediante interramento in spazi a ciò destinati. E' altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro per la cremazione sono annotati:

- a) numero progressivo e data
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria.

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art.48 DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n.130/2001, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in natura;
- c) in aree private.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art.3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 "nuovo codice della strada".

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

Art.49 CREMAZIONE RESTI MORTALI

I resti mortali, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremati sulla base di autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;

Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di (30) giorni consecutivi;

A questo fine, l'Ufficiale di Stato Civile deve provvedere a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dal Responsabile del Servizio;

La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione e compete all'ufficiale dello stato civile, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 50 ESUMAZIONI ORDINARIE

L'esumazione consiste nell'operazione di scavo e riporto alla luce delle salme, o di quanto ne rimane, sepolte a sistema di inumazione.

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Quelle ordinarie si eseguono dopo quindici anni dalla inumazione e vengono programmate dal Comune a seconda della disponibilità di terreno esistente all'interno del cimitero.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, con apposita ordinanza, e non sono soggette ad alcuna autorizzazione.

Di norma le esumazioni si effettuano nelle file dei campi che vennero per prime occupate. Qualora si accerti che con il turno di rotazione la mineralizzazione dei cadaveri sia incompleta, detto turno dovrà essere prolungato;

In conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere alla cremazione ai sensi dell'art. 49 del presente regolamento.

ART. 51 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è pubblicizzata a mezzo di appositi cartelli recanti l'avviso di scadenza.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo Comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo pretorio on-line e in quello cimiteriale almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni cimiteriali.

ART. 52 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni consistono nell'apertura del loculo e del riporto all'esterno del feretro. Possono essere ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

Per le salme tumulate in tomba di famiglia l'estumulazione ordinaria avviene, su richiesta degli interessati, trascorsi i quarant'anni dal decesso.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'U.L.S.S. o suo delegato.

I feretri estumulati e non completamente mineralizzati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per almeno cinque anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

I resti mortali che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni, i resti mortali sono collocati in ossario Comune o sottoposti a cremazione, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 3, lett. g), L. 30 marzo 2001, n. 130.

ART. 53 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, su ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Non è, comunque, consentita l'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa, in quanto verrebbe ad essere alterato l'ordine progressivo di inumazione.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasferite in sala autoptica con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'U.L.S.S. e del responsabile del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il responsabile del servizio igiene e sanità pubblica o medico all'uopo delegato, dichiarari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 54

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede subordinatamente all'acquisizione del nulla osta del responsabile del servizio igiene e sanità pubblica o medico all'uopo delegato. Qualora, la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione dello stesso.

ART. 55

TUMULAZIONI: OPERAZIONI VIETATE – DENUNCIA

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o nella tomba. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

ART. 56

OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Le esumazioni sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico. Alle operazioni possono assistere i famigliari del defunto.

ART. 57

RACCOLTA OSSA - INCENERIMENTO MATERIALI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario Comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco con le caratteristiche prescritte dalla legge. Tutti i rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il disposto di cui agli artt. 12 e 13 del decreto ministeriale 26.06.2000, n. 219.

ART. 58

SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

I familiari, i quali ritengono che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono farne avviso al responsabile del servizio di custodia prima dell'esumazione o dell'estumulazione e, possibilmente, presenziare all'operazione stessa. Gli oggetti personali od i ricordi che fossero rinvenuti seguono i resti se questi vengono conservati in colombario o tomba di famiglia, tranne nel caso in cui i famigliari ne richiedano la restituzione. In quest'ultimo caso, gli oggetti di valore od i ricordi vengono consegnati ai famigliari previa registrazione. Il materiale richiesto e non ritirato dai famigliari entro il termine di 2 mesi dal giorno dell'esumazione od estumulazione rimarrà di proprietà del Comune, che lo impiegherà come stabilito dal successivo articolo del presente regolamento.

ART. 59

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali non richiesti e non consegnati ai famigliari, i materiali e le opere rinvenute o recuperate a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria e straordinaria, restano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero o nel miglioramento di tombe abbandonate.

Le croci, le lapidi ed i copri tomba potranno, se non richieste dagli interessati, essere cedute gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti previsti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico o storico.

CAPO XI SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 60 DIRITTO D'USO DI CAPPELLE PRIVATE E DI TOMBE DI FAMIGLIA

Il diritto d'uso delle sepolture private in cappelle private e in tombe di famiglia può concedersi:

- a) ad una famiglia per essa esclusivamente;
- b) ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie;

Sono da intendersi, fra gli aventi diritto alla sepoltura nei casi previsti dalle lettere a) e b) del presente articolo, tutte le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Con il consenso del concessionario possono essere tumulate anche salme di persone non appartenenti alla categoria di cui al precedente comma.

ART. 61 COSTRUZIONE DI CAPPELLE PRIVATE E DI TOMBE DI FAMIGLIA IN AREE IN CONCESSIONE

La concessione in uso per la costruzione di cappelle private e di tombe di famiglia nelle aree a ciò destinate impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, il quale deve essere approvato dal responsabile del servizio interessato su conforme parere della commissione edilizia comunale e del responsabile del dipartimento di prevenzione.

All'atto dell'approvazione del progetto sarà definito anche il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le concessioni impegnano il concessionario a completare i lavori entro due anni dal rilascio della concessione, pena la decadenza dalla medesima.

L'amministrazione può concedere, su giustificata richiesta del concessionario, una proroga di un anno per l'ultimazione dei lavori.

Eventuali danni cagionati durante i lavori alla proprietà comunale o privata sono a carico del concessionario che ne risponde, in solido, con il direttore dei lavori e con il costruttore.

Le cappelle private e le tombe di famiglia non potranno essere utilizzate in assenza di collaudo da parte dell'ufficio tecnico comunale. Le spese del collaudo sono a carico del concessionario.

ART. 62 TUMULAZIONI PROVVISORIE

Nelle sepolture private di cui al presente titolo potrà, in via eccezionale, essere effettuata anche la tumulazione provvisoria di una persona estranea al concessionario e dei suoi famigliari, previa formale comunicazione scritta fatta da questi al Comune.

La tumulazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e comunque essere senza fine di lucro o altra speculazione.

Detta sepoltura si intende concessa per il tempo necessario ad ottenere il rilascio di una sepoltura privata.

ART. 63 MANUTENZIONE

La manutenzione delle cappelle private e delle tombe di famiglia compete ai concessionari e comprende

ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in ordine a situazioni di sicurezza, igiene o decoro.

CAPO XI LOCULI

**ART. 64
LOCULI**

I loculi consistono in sepolture distinte predisposte dal Comune per la tumulazione di salme. Il diritto d'uso del loculo è consentito al solo concessionario ed ai suoi famigliari. Previa comunicazione agli uffici comunali, il concessionario può autorizzare la tumulazione provvisoria di altre salme per il tempo necessario ad ottenere una sepoltura privata. Nel loculo può accogliersi un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario.

**ART. 65
TUMULAZIONE IN LOCULI**

Nel canone di concessione è compresa l'installazione della lapide in marmo, o in altro materiale idoneo, effettuata direttamente dal Comune o dalla ditta incaricata del servizio. A carico del concessionario resta l'applicazione di scritte indicanti le generalità del defunto, di foto, di vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi previa autorizzazione del Comune.

**ART. 66
MANUTENZIONE**

La manutenzione straordinaria dei loculi è a carico del Comune. Restano a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti decorative costruite od installate dagli stessi e l'ordinaria pulizia.

**CAPO XII
CELLETTE OSSARIO**

ART. 67
CELLETTE OSSARIO

Il Comune provvede alla costruzione di apposite cellette ossario per la raccolta delle cassette ossario e delle urne cinerarie che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie e di cremazioni.

I resti mortali raccolti in apposite cassette, in seguito ad esumazioni od estumulazioni ordinarie, possono essere sistemati anche in sepoltura privata.

In assenza delle cellette ossario i resti mortali sono collocati nell'ossario Comune.

CAPO XII
CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 68
DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni cimiteriali non possono eccedere i seguenti periodi di tempo:

- a) 99 anni per il diritto d'uso di cappelle private e di tombe di famiglia;
- b) 30 anni per il diritto d'uso di loculi;
- c) 20 anni per il diritto d'uso di cellette ossario per la raccolta di resti mortali provenienti da cremazioni, esumazioni od estumulazioni ordinarie.

ART. 69
MODALITA' PER OTTENERE UNA SEPOLTURA PRIVATA

Chi intende ottenere in concessione una sepoltura privata di qualsiasi specie, deve presentare domanda al Sindaco fornendo le seguenti indicazioni:

- a) il cognome e nome del concessionario o dei concessionari cui la sepoltura viene intestata;
- b) la specie della sepoltura richiesta.

La domanda di concessione comporta automaticamente l'accettazione da parte del concessionario di tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

La sepoltura individuale per i loculi può concedersi solo in presenza della salma;

La sepoltura individuale per le cellette ossario può concedersi solo in presenza di resti mortali o ceneri;

Ove possibile l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione;

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga ai commi 4 e 5, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 3° grado.

ART. 70
ATTO DI CONCESSIONE

Il diritto di sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa su di un bene di carattere demaniale, concessione che lascia, in ogni caso, integro il diritto di proprietà del Comune. Con detta concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'opera e dell'area da adibire a sepoltura per la durata di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

Ogni concessione di sepoltura distinta deve risultare da apposito atto contenente tutte le clausole e le particolari condizioni relative alla concessione medesima.

Le eventuali spese per bolli, tasse e diritti d'ufficio sono poste a carico del concessionario.

ART. 71
NATURA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Il diritto d'uso è un diritto personale incommerciabile ed inalienabile.

Ogni trasferimento del diritto di uso sul sepolcro avvenuto tra i privati con atto inter vivos è da intendersi nullo di diritto e, quale conseguenza ulteriore, comporta la risoluzione del rapporto concessorio.

ART. 72
CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione delle sepolture private è uguale in tutto il territorio comunale.

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone di concessione nella misura stabilita ed aggiornata dal competente organo comunale.

ART. 73
MORTE DEL CONCESSIONARIO

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, le persone che hanno titolo alla successione legittima nella concessione sono tenute a darne comunicazione agli uffici comunali entro 12 mesi dalla data del decesso del titolare del diritto d'uso, designando, in presenza di più successori, una di esse quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

In difetto della comunicazione di cui al precedente comma, trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

ART. 74 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Al termine della durata della concessione, il concessionario o i suoi eredi legittimi possono presentare istanza di rinnovo della stessa.

La procedura per il rinnovo, eccezion fatta per l'età, è subordinata alla normativa prevista per il rilascio della stessa.

Il rinnovo della concessione per l'uso di loculi e cellette ossario può avvenire una sola volta e non può superare la durata di anni 20.

ART. 75 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

La rinuncia alla concessione di aree per tombe di famiglia e cappelle, fatti salvi i casi di decadenza, è ammessa prima del termine perentorio di 2 anni dalla data di decorrenza della concessione, prevista dall'art. 59 del presente regolamento, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione della sepoltura.

In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, la restituzione dell'intera somma versata a titolo di canone di concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 76 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI AREE CON TOTALE O PARZIALE COSTRUZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

E' ammessa la rinuncia alle aree per tombe di famiglia e cappelle, sulle quali sia stata eseguita parziale o totale costruzione del sepolcro ad opera del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando:

- il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
- il manufatto è interamente costruito e terminato e non è occupato da salme, ceneri o altri resti mortali.

Al concessionario è riconosciuto, previa accettazione da parte dell'amministrazione comunale, un indennizzo per le opere costruite a sue spese previa valutazione del manufatto da parte del responsabile del servizio competente, e la restituzione della intera somma versata a titolo di canone di concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 77 RINUNCIA A CONCESSIONI DI TOMBE DI FAMIGLIA E DI CAPPELLE FINITE O DI MANUFATTO AL GREZZO COSTRUITE DAL COMUNE

La rinuncia a concessioni di sepolture private perpetue rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 è ammessa a condizione che siano libere da salme, ceneri o altri resti mortali.

Al concessionario è riconosciuto, previa accettazione da parte dell'amministrazione comunale, un indennizzo pari ad un terzo della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

La rinuncia alle suddette concessioni cimiteriali rilasciate a tempo determinato di durata non superiore a 99 anni è ammessa a condizione che siano libere da salme, ceneri o altri resti mortali.

In tal caso spetta al concessionario un importo pari alla differenza tra l'importo della tariffa in vigore al momento della rinuncia e gli anni di effettivo utilizzo della concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 78
RINUNCIA A CONCESSIONI DI LOCULI E CELLE OSSARIO

Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione a favore del Comune.

Nel caso di specie l'amministrazione comunale provvederà al rientro della concessione rimborsando un corrispettivo che si quantifica, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di concessione originario (tariffa-contratto) e del periodo trascorso fra la presentazione della richiesta e la data di concessione.

Il rimborso viene calcolato nel modo che segue:

- a) L'intera tariffa-contratto, in caso la richiesta di retrocessione sia depositata entro un anno dalla concessione;
- b) Pari alla tariffa-contratto ridotta del 33%, in caso sia trascorso un periodo da anni 1 e giorni 1 ad anni 15;
- c) Pari alla tariffa-contratto ridotta del 66%, in caso sia trascorso un periodo da anni 15 e giorni 1 ad anni 25;
- d) Non si dà luogo ad alcun rimborso, in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 25 e giorni 1.

Qualora nelle sepolture private vi fossero salme tumulate, ceneri o altri resti mortali è fatto obbligo al concessionario rinunciante provvedere alla loro traslazione nelle modalità e termini contemplati dalla legge. In difetto provvederà l'amministrazione comunale riservandosi di ripetere la spesa sostenuta per tali operazioni dall'inadempiente.

ART. 79
DECADENZA DALLA CONCESSIONE

La decadenza dalla concessione va dichiarata nei seguenti casi:

- a) per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 60 del presente regolamento;
- b) quando si accerti che la violazione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) nel caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
- d) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- e) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 72 o vi sia l'estinzione della famiglia;

Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 a titolo di perpetuità conservano la durata prevista dalle relative concessioni; tuttavia esse sono soggette a decadenza quando siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ed i manufatti si trovino in situazione di abbandono dipendente da incuria o morte degli aventi diritto o per totale e grave inadempienza ai doveri di manutenzione.

ART. 80
MODALITA' DELLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA O REVOCA

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o revoca previsti dal presente regolamento, il responsabile del servizio provvede a notificare agli interessati l'avvio del procedimento⁶⁸⁸, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo se ed in quanto reperibili.

Nei casi di irreperibilità la diffida è pubblicata all'albo pretorio del Comune ed affissa all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La pronuncia della decadenza dalla concessione è adottata con apposito provvedimento del responsabile del servizio competente in materia.

ART. 81
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA O REVOCA

Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, l'amministrazione comunale provvede, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, delle ceneri o altri resti mortali rispettivamente nel campo Comune, nell'ossario Comune o cinerario Comune, anche in assenza del concessionario dichiarato decaduto o revocato, o di eventuali interessati.

Provvede altresì alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ART. 82
TRASFERIMENTO CONCESSIONE IN ALTRA AREA

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92 del D.P.R., n. 285/1990, è facoltà dell'amministrazione comunale di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, anche a tempo perpetuo, quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Restano salvi i diritti dei concessionari ad ottenere il trasferimento dell'originaria concessione in altra area cimiteriale con assunzione di ogni onere di spesa a carico del Comune.

ART. 83
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 84
SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Per la concessione ed uso delle cappelle private fuori dal cimitero comunale, si applicano le norme di cui al capo XXI del D.P.R. n.285/90.

ART. 85
NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatto salvo, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, il regolamento di polizia mortuaria in vigore cessa di avere efficacia dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 86
RISERVA DI LEGGE

Per ogni disposizione e per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del d.P.R. 10/09/1990 n. 285 e successive modifiche e integrazioni.



COMUNE DI VAL LIONA

DISCIPLINARE PER LE TOMBE A TERRA

Le tombe devono essere completate con una lapide posizionata sopra il cemento.

LAPIDE: di marmo, deve essere di tipo VERSEYLE UNITO carteggiato-opaco.

DIMENSIONI:

- altezza lapide cm 80 completa con la base;
- larghezza lapide cm 60;
- spessore del marmo cm 6;
- basamento lunghezza cm 72;
- basamento altezza cm 15;
- basamento profondità cm 35;
- testata a cm 27;

La lapide deve essere posizionata sopra una cordonata di cemento e sul perimetro del basamento, a livello del terreno, va posizionato un cordolo di marmo di una larghezza di cm. 5.

FREGI: color ottone.

CARATTERI: romani di color ottone.

PORTAFOTO: deve essere di ottone di forma ovale e posizionato nella parte alta a sinistra della lapide.

LAMPADA VOTIVA deve essere posizionata al centro nella parte sinistra del basamento.

PORTAFIORI: deve essere posizionato al centro nella parte destra del basamento.

FREGI PARTICOLARI: nella parte alta di destra della lapide può essere inserita una Croce, una effigie della Madonna o altro.

NOMINATIVO: il nominativo del defunto deve essere scritto al centro della lapide.

GENERALI

Il terreno attorno alla tomba verrà in continuazione sistemato dalla Ditta che ha in appalto i cimiteri e riportato in piano con la semina dell'erba.

È assolutamente vietato piantare fiori o deporre dei vasi di fiori attorno alla tomba.

È consentito solamente posizionare dei vasi di fiori sopra il basamento.



COMUNE DI VAL LIONA

SCHEMA TIPO DI LAPIDE PER CAMPO DI INUMAZIONE

